



ISTITUTO COMPRENSIVO

Scuola Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado
"Luigi Settembrini"

Via E. Fermi, snc - Tel. 0835536095 -

e-mail: mtic81700q@istruzione.it - pec: mtic81700q@pec.istruzione.it

75020 NOVA SIRI SCALO (MT)

ISTITUTO COMPRENSIVO "L. SETTEMBRINI"-NOVA SIRI
Prot. 0004216 del 26/10/2023
III (Uscita)

Ai Genitori e a tutto il personale
dell'I.C. L. Settembrini
Tramite bacheca

Al D.S.G.A.
All'Ufficio di Segreteria
Al sito WEB

OGGETTO: CHIARIMENTI - campagna di comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Istruzione e del Merito sulle novità introdotte dal D.L. 48/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 85/2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTE le novità introdotte dal D.L. 48/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 85/2023;
- VISTA la Ns polizza assicurativa 39177 di durata annuale;
- TENUTO CONTO delle richieste di chiarimento pervenute presso l'ufficio di segreteria;

INFORMA

che l'articolo 18 del D.L. 48 ha introdotto importanti novità sulla tutela infortunistica degli alunni e degli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA). A questi, per l'anno scolastico 2023/2024, viene estesa la tutela erogata dall'INAIL, "limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate" (articolo 18, comma 2, lettera f); degli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti. Questi, per l'anno scolastico 2023/2024, godono della tutela erogata da INAIL senza alcuna limitazione.

Nella Nota MI 5 maggio 2021, prot. n. 688, l'assicurazione pubblica obbligatoria, prima dell'intervento normativo in questione, era garantita – ai sensi dell'articolo 1, comma 3, n. 28 e dall'articolo 4, comma 1, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 – ai soli alunni e studenti adibiti alle seguenti attività:

1. esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
2. attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
3. attività di scienze motorie e sportive nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l'ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
4. viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

Tanto premesso, alla luce delle recenti novità risulta comunque opportuno continuare a stipulare adeguate polizze assicurative a favore degli alunni dal momento che esse garantiscono una tutela infortunistica notevolmente più ampia di quella erogata dall'INAIL in base all'articolo 66 del DPR n. 1124/1965

-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marzia Magnani

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa